



Senato
della Repubblica



Camera
dei deputati

Disposizioni concernenti il mercato interno del riso

Atto del Governo n. 425

art. 31, L. 28 luglio 2016, n. 154

Schede di lettura

DOSSIER - XVII LEGISLATURA

giugno 2017



SERVIZIO STUDI

Ufficio ricerche nei settori delle attività produttive e agricoltura

TEL. 06 6706-2451 - studi1@senato.it - [@SR_Studi](https://twitter.com/SR_Studi)

Dossier n. 514



SERVIZIO STUDI

Dipartimento Agricoltura

Tel. 06 6760-3610 - st_agricoltura@camera.it -

[@CD_agricoltura](https://twitter.com/CD_agricoltura)

Atti del Governo n. 425

AG0466

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

INDICE

SCHEDE DI LETTURA.....	1
▪ Contenuto	3
▪ Relazioni allegate	15
▪ Conformità con la norma di delega	15
▪ Compatibilità comunitaria	17
▪ Collegamento con le attività parlamentari in corso.....	18
▪ Osservazioni sulla formulazione del testo.....	18
TESTI A FRONTE DELLA LEGGE 18 MARZO 1958, N 325 ("DISCIPLINA DEL COMMERCIO INTERNO DEL RISO") E DELL'ATTO DEL GOVERNO N. 425	21

Schede di lettura

Contenuto

Lo schema di decreto legislativo in esame è stato predisposto in base alla delega contenuta nell'art. 31 della legge n. 154 del 2016, ed è composto di **16 articoli e 5 allegati**.

La relazione illustrativa allo stesso rileva che la normativa attualmente vigente nel settore del riso è piuttosto risalente e che, in particolare, la legge 18 marzo 1958, n. 325, recante disciplina del commercio interno del riso – che si intende abrogare con il presente provvedimento – prevede che le diverse varietà di riso greggio coltivato possano essere vendute, una volta effettuata la trasformazione in riso commestibile, secondo la denominazione prevista ogni anno con un apposito decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dello sviluppo economico (ai sensi dell'art. 2 della predetta legge).

L'ultimo decreto cosiddetto “mercato interno” che risulta emanato ai sensi del suddetto art. 2 della legge n. 325 del 1958 è il [decreto ministeriale 30 settembre 2016](#) recante “Denominazione delle varietà di risone e delle corrispondenti varietà di riso per l'annata agraria 2016/2017” (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 novembre 2016).

L'attuale normativa, pertanto – prosegue la relazione illustrativa - subordina ogni anno la commercializzazione, da parte delle imprese risicole, delle nuove varietà entrate in produzione, all'emanazione del decreto citato, condizione che costituisce un vero e proprio ostacolo, per i produttori, all'introduzione sul mercato delle nuove varietà frutto delle ricerche agronomiche più avanzate. “La normativa risalente, inoltre, consente l'utilizzo della parola “riso” nell'etichettatura dei prodotti innovativi a base di riso, con la conseguenza di un intollerabile affievolimento della tutela del consumatore, destinatario di informazioni poco chiare e che facilmente rischiano di indurre in errore. Per questo motivo, si è reso quanto mai urgente introdurre nell'ordinamento norme relative alla vendita fondate su criteri di classificazione chiari ed oggettivi non più legate alla pubblicazione di un decreto annuale”.

Lo schema di decreto legislativo in esame è volto, pertanto – secondo la relazione illustrativa - a dotare la filiera risicola di strumenti giuridici basati su criteri oggettivi e trasparenti e determinati per poter “classificare”, dal punto di vista della vendita, l'inestimabile patrimonio varietale italiano. “Sono 200, infatti, le varietà di riso iscritte nel registro nazionale e tale numero è di per sé sufficiente a porre in evidenza le dimensioni e l'importanza della realtà produttiva. E difatti l'intervento proposto risponde proprio allo scopo di consolidare in vere e proprie denominazioni di vendita le denominazioni varietali oggi più note e maggiormente utilizzate, che

sono un patrimonio della filiera risicola italiana, come previsto dai principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega”.

Lo schema di provvedimento – rileva inoltre la relazione illustrativa - è stato discusso nell'ambito del Tavolo di filiera del riso, costituito con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 4 agosto 2011, n. 3651, composto dai rappresentanti designati dagli organismi maggiormente rappresentativi a livello nazionale nei settori della produzione, della trasformazione, del commercio e della distribuzione dei prodotti agricoli e agroalimentari, dai rappresentanti delle Regioni e delle province autonome nonché degli Enti vigilati e dalle Società partecipate dal Ministero, tra i quali l'Ente Nazionale Risi. “In seno al tavolo in questione sono emerse le istanze relative all’adeguamento della normativa nazionale alle norme dell’Unione europea e all’esigenza di evitare l’aggravio degli oneri a carico delle imprese italiane risicole”.

Si ricorda che, con decreto ministeriale 13 maggio 2016 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’11 agosto 2016) è stato istituito anche il Tavolo di concertazione per le politiche di mercato del riso, il quale - come chiarito dai competenti uffici ministeriali - non sostituisce il suddetto Tavolo di filiera del riso, ma ha finalità diverse e composizione in parte diversa. Il Tavolo di concertazione riguarda, infatti, le problematiche relative alle politiche di mercato, mentre quello di filiera (di cui al citato decreto ministeriale del 4 agosto 2011), costituito dai soggetti appartenenti a tutti gli anelli della filiera stessa, si occupa dei rapporti e degli accordi della filiera del riso.

Oltre a rimandare alla lettura dei testi a fronte della vigente legge 18 marzo 1958, n 325, recante "Disciplina del commercio interno del riso" e del presente atto del Governo n. 425, che sostituisce e abroga la prima - riportati in calce al presente dossier – si procede di seguito all’analisi dell’articolato del provvedimento in esame.

L'articolo 1 definisce l'**ambito di applicazione** prevedendo che il provvedimento si applichi al prodotto ottenuto dal riso greggio destinato al consumatore finale e venduto o posto in vendita o comunque immesso al consumo sul **territorio nazionale** per l'alimentazione umana (comma 2), mentre **non si applica al prodotto tutelato da un sistema di qualità** riconosciuto nell'Unione europea, né al prodotto destinato ad essere commercializzato in altri Paesi, in linea con quanto previsto dalla citata disposizione di delega di cui all’art. 31, comma 1, lettera *h*) della legge n. 154 del 2016 (comma 3). Il decreto è finalizzato:

- alla salvaguardia delle varietà di riso tipiche italiane;
- all'indirizzo del miglioramento genetico delle nuove varietà in costituzione;

- alla valorizzazione della produzione risicola, quale espressione culturale, paesaggistica, ambientale e socioeconomica del territorio in cui è praticata e alla tutela del consumatore, anche in ordine alla trasparenza delle informazioni e alle denominazioni di vendita del riso (comma 1).

In ordine ai prodotti appartenenti a sistemi di qualità certificati (esclusi quindi dall'applicabilità delle disposizioni di cui al presente schema di decreto), essi sono disciplinati dal [regolamento \(UE\) n. 1151/2012](#), rientrando nell'ambito del cd. "Pacchetto Qualità", predisposto dalla Commissione europea alla fine del 2010 allo scopo di definire una politica di qualità dei prodotti agricoli più coerente e finalizzata ad aiutare gli agricoltori a comunicare meglio il valore aggiunto dei propri prodotti.

Tale disciplina non si applica, per esplicita previsione dello stesso regolamento (articolo 2):

- ai vini e ai prodotti vitivinicoli, per i quali trovano specifica applicazione le norme del [regolamento \(UE\) n. 1308/2013](#) (OCM unica) concernenti la tutela della qualità dei predetti prodotti, fatta eccezione che per gli aceti di vino;

- alle bevande spiritose, per le quali trova applicazione la disciplina sulla protezione delle indicazioni geografiche di tali bevande contenuta nel regolamento [n. 110/2008 \(CE\)](#).

Per i prodotti dell'agricoltura biologica e per la relativa etichettatura vige anche lo specifico regolamento n. 834/2007 (CE) del Consiglio, del 28 giugno 2007. Il suddetto regolamento n. 1151/2012 fa inoltre salve le disposizioni specifiche dell'Unione sull'immissione in commercio di taluni prodotti e le norme generali sull'etichettatura dei prodotti, le quali sono state da ultimo fissate nel [regolamento \(UE\) n. 1169/2011](#).

Per quanto riguarda poi, in particolare, il riso, si ricorda che, dal sito della Commissione europea, risultano registrati a livello di Unione europea – quali prodotti di qualità certificata e quindi non assoggettabili, ai sensi del comma 3 dell'art. 1, alla disciplina del presente schema di decreto - il “[Riso del Delta del Po \(IGP\)](#)”, il “[Riso di Baraggia Biellese e Vercellese \(DOP\)](#)” e il “[Riso Nano Vialone Veronese \(IGP\)](#)”.

L'articolo 2 riporta le definizioni di "riso greggio", "riso semigreggio o integrale" e "riso".

Ai fini dello schema di decreto in esame si definisce quindi:

a) **riso greggio**: il seme della pianta di riso (*Oryza sativa*, L.) ancora rivestito dalle glumelle denominate «lolla»;

b) **riso semigreggio (o integrale)**: il prodotto ottenuto dalla sbramatura del riso greggio con completa asportazione della lolla; il processo di sbramatura può dare luogo a scalfitture del pericarpo;

c) **riso**: il prodotto ottenuto dalla lavorazione del riso greggio con completa asportazione della lolla e successiva parziale o completa asportazione del pericarpo e del germe.

L'articolo 3 riguarda la classificazione e le denominazioni del riso, in linea con quanto previsto dall'attuale disciplina dell'Unione europea e, in particolare, nell'allegato II, parte I del [regolamento \(UE\) n. 1308 del 2013](#).

Il riso, ai sensi del comma 1 - e **dell'allegato 1** allo schema di decreto che indica le relative definizioni dei gruppi merceologici e le relative caratteristiche qualitative dei grani, alla cui lettura si rinvia - è classificato nei seguenti gruppi:

- a) **riso a grani tondi** ovvero riso tondo ovvero riso Originario;
- b) **riso a grani medi** ovvero riso medio;
- c) **riso a grani lunghi A** ovvero riso lungo A;
- d) **riso a grani lunghi B** ovvero riso lungo B.

Per il riso semi greggio (o integrale), i parametri biometrici sono da considerarsi relativi ai grani del corrispondente riso lavorato (comma 2).

Il comma 3 dell'art. 3 prevede **che la denominazione dell'alimento è costituita dal nome di uno dei gruppi sopra indicati e che la stessa può essere accompagnata dal nome di tutte le varietà di riso greggio, elencate e descritte nel registro varietale** di cui al successivo articolo 6, da cui il riso è ottenuto, che non siano le varietà tradizionali di cui all'articolo 5, comma 2 dello schema di decreto.

Il comma 4 precisa che i nomi delle varietà di riso greggio non possono essere utilizzati sulla confezione se non figurano anche nella denominazione dell'alimento.

Secondo il comma 5 sulla confezione è **consentito l'utilizzo di nomi di fantasia** ed è consentito indicare che il prodotto possiede particolari caratteristiche, purché tali indicazioni non siano in contrasto con la denominazione dell'alimento e non inducano in errore il consumatore sulla natura, sulla identità, sulla qualità, sulla composizione del prodotto, ai sensi degli articoli 7 e 36 del [regolamento \(UE\) 1169/2011](#) relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori.

L'art. 7 del suddetto regolamento (UE) n. 1169 del 2011 indica le pratiche leali d'informazione sugli alimenti che, in particolare, non devono indurre in errore e devono essere precise, chiare e facilmente comprensibili per il consumatore. L'art. 36 del medesimo regolamento indica i requisiti applicabili alle informazioni sugli alimenti fornite su base volontaria.

A mente del comma 6 dell'art. 3 nella denominazione dell'alimento deve figurare:

- a) l'indicazione "**semilavorato**" o "**integrale**" o "**semigreggio**" se la lavorazione subita è diversa da quella indicata all'articolo 2, comma 1, lettera c), relativa al riso;

b) il **particolare trattamento subito**;

c) il **colore del pericarpo**, se diverso dal normale colore biancastro e se dovuto alle caratteristiche ereditarie delle varietà di riso greggio da cui il riso è ottenuto.

La denominazione dell'alimento "**miscela di risi colorati**" deve essere utilizzata per il prodotto ottenuto da due o più varietà di riso greggio che hanno colori diversi del pericarpo e che inoltre possono singolarmente o in combinazione appartenere a gruppi diversi, avere subito lavorazioni diverse, avere subito trattamenti diversi.

E' vietato miscelare risi bianchi e risi parboiled se nella miscela non sono presenti anche risi colorati (comma 7).

Sulla confezione del predetto prodotto "miscela di risi colorati" è vietato ogni riferimento ai 4 gruppi di riso di cui al comma 1 ed è consentito indicare i nomi di tutte le varietà che costituiscono la miscela (comma 8).

Ai sensi **dell'articolo 4**, rubricato "**Disposizioni a garanzia della qualità del riso posto in vendita o immesso in consumo**", la denominazione "riso" è riservata al riso e al riso semi greggio o integrale, così come definiti all'art. 2 (comma 1).

Ai sensi del comma 2 è vietato vendere, porre in vendita o comunque immettere al consumo, per l'alimentazione umana e con il nome "riso" un prodotto non rispondente alle caratteristiche qualitative indicate nell'allegato 4 dello schema di decreto in esame - alla cui lettura si rinvia - in cui sono riportate **le caratteristiche qualitative per il riso e il riso parboiled**.

Sono fatte salve le competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di produzione e specificità territoriale dei prodotti alimentari di cui al presente decreto (comma 3).

Il comma 4, infine, prevede che i metodi delle analisi merceologiche relativi al riso sono quelli riportati **nell'allegato 5** (alla cui lettura si rimanda).

L'articolo 5, rubricato "**Varietà tradizionali**" prevede l'**istituzione delle denominazioni dell'alimento elencate nell'allegato 2** – alla cui lettura si rimanda per l'individuazione delle caratteristiche concernenti le diverse varietà – relative al Riso Arborio, al Riso Roma o Riso Baldo, al Riso Carnaroli, al Riso Ribe, al Riso Vialone nano e al Riso S. Andrea (comma 1).

Il comma 2 precisa che le suddette denominazioni sono riservate al prodotto ottenuto dalla lavorazione:

a) della omonima varietà di riso greggio descritta nel registro varietale di cui successivo articolo 6, tenuto presso l'Ente Nazionale Risi;

b) di una varietà di riso greggio che rispetta le caratteristiche indicate nel suddetto allegato 2, elencata e descritta nel citato registro varietale.

Per i predetti prodotti devono essere utilizzate esclusivamente le denominazioni dell'alimento di cui al comma 1 e non possono essere utilizzate le 4 denominazioni di riso (a grani tondi, a grani medi, a grani lunghi A e a grani lunghi B) già indicate all'art. 3, comma 1 (comma 3).

Secondo il comma 4, **nella denominazione delle varietà tradizionali** di cui al presente articolo deve figurare:

a) l'indicazione "semilavorato" o "integrale" o "semigreggio", se la lavorazione subita è diversa da quella indicata all'articolo 2, comma 1, lettera c), che fa riferimento al riso (quale prodotto ottenuto dalla lavorazione del riso greggio con completa asportazione della lolla e successiva parziale o completa asportazione del pericarpo e del germe);

b) il particolare trattamento subito.

L'indicazione "**classico**" è consentita, unicamente in associazione alla denominazione dell'alimento, per il prodotto di cui al comma 2, lettera a) – ossia quel prodotto ottenuto dalla lavorazione della omonima varietà di riso greggio descritta nel registro varietale - per il quale è garantita la tracciabilità varietale.

Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in esame, sono stabilite le condizioni per l'utilizzo dell'indicazione "classico" e i criteri per la verifica della tracciabilità varietale (comma 5).

L'articolo 6 è dedicato al registro varietale.

Presso l'Ente Nazionale Risi viene quindi istituito un registro contenente l'elenco delle varietà del riso greggio (comma 1).

Ai sensi del comma 2, il predetto registro è costituito dall'elenco:

a) delle varietà agronomiche, il cui nome può accompagnare la denominazione dell'alimento costituita dal nome di uno dei gruppi di riso indicati all'articolo 3, e descrizione morfologica dei loro granelli;

b) delle varietà agronomiche il cui prodotto può utilizzare la denominazione delle varietà tradizionali di cui all'art. 5, con i dati relativi alle caratteristiche del granello elencate nell'allegato 2 al decreto;

c) delle descrizioni morfologiche dei granelli delle varietà di cui alla suddetta lettera b).

In sede di prima applicazione, l'Ente nazionale risi adotta gli elenchi e le descrizioni come definiti ai sensi delle disposizioni vigenti alla data di adozione del provvedimento di costituzione del registro dandone comunicazione preventiva ai costruttori delle varietà e ai responsabili della conservazione in purezza (comma 3).

L'aggiornamento del registro avviene entro il 31 agosto di ogni anno e ha effetto a partire dalla campagna di commercializzazione che inizia il 1° settembre dello stesso anno (comma 4).

Il costituente di una varietà o il responsabile della conservazione in purezza o un portatore di interesse che intende fare richiesta di inserimento di una varietà negli elenchi di cui alle suddette lettere a) e b), deve presentare la domanda all'Ente Nazionale Risi, sulla base delle disposizioni applicative di cui all'allegato 3 del presente schema di decreto, alla cui lettura si rimanda (comma 5).

Il costituente di una varietà, o il responsabile della conservazione in purezza o un portatore di interesse che intende richiedere la cancellazione della varietà dagli elenchi di cui alle medesime lettere a) e b), deve presentare la domanda all'Ente Nazionale Risi entro il 31 agosto di ogni anno e la cancellazione ha effetto a partire dalla campagna di commercializzazione che inizia il 1° settembre dell'anno successivo (comma 6).

Il comma 7 ribadisce che le modalità tecniche applicative dell'articolo in commento, relative al registro, sono riportate nel citato allegato 3, mentre il comma 8 dispone che tale registro sia pubblicato sul sito *web* dell'Ente Nazionale Risi.

La relazione tecnica annessa al provvedimento in esame ci ricorda che dall'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 6 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato: il registro, infatti ha lo scopo di sistematizzare attività già svolte dall'Ente nazionale risi, nel cui bilancio sono già previsti i fondi per l'istituzione e l'aggiornamento del registro stesso.

L'Ente nazionale risi – come anche riportato [sul suo sito istituzionale](#) – è un ente pubblico economico sottoposto alla vigilanza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Esso ha sede in Milano e svolge i suoi compiti in base alla legge 21 dicembre 1931, n. 1785 (di conversione del regio decreto-legge n. 1237 del 1931), e successive modificazioni, nonché le attività di organismo di intervento per l'attuazione delle norme dell'Unione europea ad esso attribuite. L'Ente nazionale risi è inoltre riconosciuto quale organismo pagatore, ai sensi dell'art. 4 del [regolamento \(CEE\) n. 729/70](#), così come modificato dall'art. 1 del [regolamento \(CE\) n. 1287/95](#), per quanto attiene le operazioni di intervento nel settore agricolo.

Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 15, comma 2, lettera f) della legge n. 154 del 2016 è prevista, per mezzo di decreto legislativo da emanarsi entro 18 mesi dall'entrata in vigore della legge (avvenuta il 25 agosto 2016), la revisione della normativa istitutiva dell'Ente nazionale risi, al fine di razionalizzarne l'organizzazione in funzione della competitività del settore, nell'ambito della delega al Governo per il riordino degli enti, società e agenzie vigilati dal MIPAAF disposta dal medesimo articolo 15.

L'articolo 7 detta norme in materia di **utilizzo dei marchi collettivi**, prevedendo, con riferimento al riso che beneficia dell'uso di marchi collettivi, che sulla confezione e nella denominazione dell'alimento sia consentito riportare anche le indicazioni previste nei relativi regolamenti d'uso.

Con **l'articolo 8** si prevede che il MIPAAF e l'Ente Nazionale Risi svolgano attività di controllo sull'applicazione del provvedimento in esame (comma 1) e che ciò avvenga nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

La relazione tecnica, a tale proposito, rileva che il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (ICQRF) assolverà le funzioni di gestione dei procedimenti sanzionatori in materia mediante le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Con particolare riferimento alle risorse finanziarie, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nell'ambito della Missione 1 "Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca" – Programma 1. 4 "Vigilanza prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale" – prosegue la relazione tecnica - sono iscritte le risorse finanziarie destinate al funzionamento e alla operatività dell'ICQRF, che vengono assegnate annualmente in via ordinaria dalla legge di bilancio. Nello specifico, a legislazione vigente, il capitolo 2460 "Spese per acquisti di beni e servizi", sui pertinenti piani gestionali reca le autorizzazioni di spesa per il finanziamento delle attività di controllo ispettive e analitiche istituzionali demandate alla struttura, nonché il capitolo 2397 reca – per il personale dell'ICQRF - le "Competenze fisse e accessorie al personale al netto dell'imposta regionale sulle attività produttive".

L'articolo 9, in linea con i criteri di delega (art. 31, comma 1, lettera e) della legge n. 154 del 2016), prevede **sanzioni amministrative pecuniarie** per le violazioni alle disposizioni dello schema di decreto in esame. In particolare, sono previste le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

- al comma 1, da 600 euro a 3.500 euro in caso di utilizzazione dei nomi delle varietà di riso greggio sulla confezione se non figurano anche nella denominazione dell'alimento (in relazione all'art. 3, comma 4);
- al comma 2, da 1.000 euro a 5.000 euro per la violazione delle disposizioni a garanzia della qualità del riso posto in vendita o immesso al consumo (di cui all'art. 4, comma 2);

- al comma 3, da 1.000 euro a 5.000 euro per la violazione delle norme sulle varietà tradizionali (presenti all'art. 5, commi 2, 3, 4 e 5, primo periodo);
- e, infine, al comma 4, da 2.000 euro a 8.000 euro in caso di utilizzo, nella designazione e presentazione del prodotto, di segni raffiguranti marchi anche collettivi che possono indurre in errore il consumatore circa l'origine e la qualità merceologica del riso.

È prevista - per ciascuna delle quattro fattispecie sopra descritte - la clausola di salvaguardia che, nel rispetto del principio *ne bis in idem*, subordina l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria alla preventiva valutazione che il fatto accertato non integri anche una fattispecie di reato.

La relazione tecnica afferma che le sanzioni previste nell'articolo 9 dello schema di decreto legislativo sono irrogate per violazioni di disposizioni che prevedono fattispecie inerenti alla denominazione dell'alimento ivi comprese le varietà riportate in etichetta e alle disposizioni collegate alla qualità chimico- merceologica e/o di presentazione del prodotto offerto in commercio. Rileva inoltre che, rispetto alle sanzioni previste dalla legge n. 325 del 1958, che lo schema di decreto legislativo abroga e sostituisce al fine di tenere conto del contesto notevolmente mutato nel settore, le fattispecie sanzionate sono nuove e in linea con i precetti introdotti dai citati articoli 7 e 36 del regolamento (UE) n. 1169/2011. In particolare, lo schema di decreto introduce:

- una classificazione di gruppi di riso, rilevante ai fini commerciali, completamente diversa da quella stabilita dalla legge n. 325 del 1958, per la violazione della quale sono previste, pertanto, nuove sanzioni (articolo 9, comma 1);
- la possibilità, prima non prevista, di utilizzare, nella presentazione del prodotto, il nome di una varietà tradizionale, se iscritta nel registro varietale tenuto presso l'Ente Nazionale Risi, ente costituente e conservatore delle varietà in purezza. La violazione di tale norma comporta l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 9, comma 3;
- la possibilità dell'utilizzo del termine classico a determinate condizioni, da stabilirsi con successivo decreto ministeriale. La relativa sanzione è prevista dall'articolo 9, comma 3;
- la possibilità di designare e presentare il prodotto attraverso marchi collettivi. La relativa sanzione è contemplata dall'articolo 9, comma 4;
- la possibilità di commercializzare miscele di risi di più varietà o gruppi di cui almeno uno con colore diverso del pericarpo, denominandole "miscela di risi colorati".

Gli importi delle sanzioni pecuniarie – chiosa la relazione tecnica - sono stati aggiornati sulla base dei nuovi orientamenti legislativi in tema di etichettatura dei prodotti alimentari.

L'articolo 10 stabilisce che **l'autorità competente** ad applicare le sanzioni amministrative pecuniarie previste nel presente schema di decreto è il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (**ICQRF**) (comma 1) e che per l'accertamento delle violazioni e l'irrogazione delle sanzioni, si applicano le disposizioni di cui al Capo I, sezione I e II (articoli 1-31) della legge n. 689 del 1981, relative ai principi generali sulle sanzioni amministrative e alla relativa applicazione, e le relative norme di attuazione, nonché, ove ne ricorrano i presupposti, le disposizioni dell'articolo 1, commi 3 e 4, del decreto-legge n. 91 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 116 del 2014 (comma 2).

Il suddetto comma 3 dell'art. 1 del decreto-legge n. 91 del 2014 dispone che, per le violazioni alle norme in materia agroalimentare, per le quali è prevista l'applicazione della sola sanzione amministrativa pecuniaria, l'organo di controllo incaricato, nel caso in cui accerta per la prima volta l'esistenza di violazioni sanabili, diffida l'interessato ad adempiere alle prescrizioni violate entro il termine di venti giorni dalla data di ricezione dell'atto di diffida e ad elidere le conseguenze dannose o pericolose dell'illecito amministrativo. Per violazioni sanabili si intendono errori e omissioni formali che comportano una mera operazione di regolarizzazione ovvero violazioni le cui conseguenze dannose o pericolose sono eliminabili. In caso di mancata ottemperanza alle prescrizioni contenute nella diffida entro il termine indicato, l'organo di controllo procede ad effettuare la contestazione, ai sensi dell'articolo 14 della [legge n. 689 del 1981](#). In tale ipotesi è esclusa l'applicazione dell'articolo 16 della citata legge n. 689 del 1981 che prevede il pagamento in misura ridotta.

Il comma 4, poi, del medesimo art. 1 del decreto-legge n. 91 del 2014 dispone che per le violazioni alle norme in materia agroalimentare per le quali è prevista l'applicazione della sola sanzione amministrativa pecuniaria, se già consentito il pagamento in misura ridotta, la somma, determinata ai sensi dell'articolo 16, primo comma, della citata legge n. 689 del 1981, è ridotta del trenta per cento se il pagamento è effettuato entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione.

L'articolo 11 stabilisce **le modalità di pagamento e le riassegnazioni delle sanzioni amministrative** pecuniarie previste dallo schema di decreto in esame.

In particolare, l'articolo in parola prevede, al comma 1, che il pagamento delle somme dovute per le predette sanzioni amministrative pecuniarie sia effettuato presso le Tesorerie dello Stato territorialmente competenti su apposito capitolo del capo XVII dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato, e che tali somme siano riassegnate, per una quota pari al cinquanta per cento, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per il miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia delle attività di controllo e di vigilanza (comma 2). Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio (comma 3).

La relazione tecnica riferisce che le spese per lo svolgimento delle attività finalizzate alle funzioni di vigilanza e controllo dell'ICQRF gravano sul capitolo 2460 "Spese per acquisti di beni e servizi", dello stato di previsione del MIPAAF, nell'ambito della Missione 1 "Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca", Programma "Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale", che reca le autorizzazioni di spesa per il finanziamento delle attività di controllo ispettive ed analitiche istituzionali demandate alla struttura. Essa aggiunge che gli eventuali introiti derivanti dalla irrogazione delle sanzioni saranno destinati al miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia delle attività di lotta alle frodi del settore risicolo, strategico per l'economia agricola nazionale. La relazione tecnica rileva poi che la riassegnazione è prevista in quanto si tratta di proventi riferiti a fattispecie sanzionatorie di nuova istituzione e, per tale ragione, non è possibile quantificarne ex ante l'ammontare. Al riguardo – prosegue la relazione tecnica - l'introduzione di nuove disposizioni e dei conseguenti nuovi obblighi e divieti è connessa, da un lato, all'esigenza di adeguare la denominazione di vendita del riso alle definizioni contenute nella normativa dell'Unione europea e, dall'altro, alla necessità di salvare le varietà di riso tipiche italiane e valorizzare la produzione risicola, quale espressione culturale, paesaggistica, ambientale e socioeconomica del territorio in cui è praticata e a tutelare il consumatore, con particolare attenzione alla trasparenza delle informazioni e alle denominazioni di vendita del riso, “esigenze queste ultime, che il legislatore fa assurgere a criteri per l'esercizio della delega legislativa”. E, in tale ottica, deve leggersi anche la punizione che è prevista per i comportamenti difformi attraverso un sistema sanzionatorio del tutto nuovo. Le sanzioni previste dallo schema di decreto legislativo in esame devono quindi “intendersi come nuove; non solo in quanto non esistenti nell'ordinamento ma anche in quanto ispirate ai criteri previsti dalla legge di delega e sono da ritenersi, in ogni caso, connesse al miglioramento dell'efficacia nello svolgimento dei controlli”.

Al riguardo, nel rimandare al testo a fronte inserito nel presente *dossier* per il confronto tra il sistema sanzionatorio previsto dal provvedimento in

esame e quello finora vigente ai sensi della legge n. 325 del 1958, si ricorda che le disposizioni sanzionatorie presenti in quest'ultima legge sono riportate agli articoli 11-16-*bis*.

L'articolo 12 prevede la **clausola di mutuo riconoscimento**, escludendo l'applicazione del decreto ai prodotti alimentari legalmente fabbricati e/o commercializzati in un altro Stato membro dell'Unione europea o in Turchia, e ai prodotti legalmente fabbricati in uno Stato dell'EFTA, parte contraente dell'accordo sullo Spazio economico europeo (SEE) (comma 1).

Quanto sopra, a meno che non si provi, sperando le procedure stabilite nel [regolamento \(CE\) n. 764/2008](#) (in particolare, ai sensi dell'art. 2, paragrafo 1) - che stabilisce procedure relative all'applicazione di determinate regole tecniche nazionali a prodotti legalmente commercializzati in un altro Stato membro - che tale prodotto non garantisce un livello di protezione equivalente a quello richiesto dalla presente normativa (comma 2).

I Paesi che appartengono all'EFTA (Associazione europea di libero scambio) e che sono anche membri dello Spazio economico europeo sono l'Islanda, il Liechtenstein e la Norvegia.

L'articolo 13 disciplina il **periodo transitorio** previsto per il periodo anteriore all'abrogazione della legge n. 325 del 1958, disposta dal successivo art. 15 (in linea con la lettera g) della delega di cui all'art. 31, comma 1 della legge n. 154 del 2016) durante il quale è consentito il confezionamento del riso conformemente alle disposizioni della predetta legge n. 325 del 1958 (comma 1), e la cui vendita è consentita fino all'esaurimento delle scorte (comma 2).

L'articolo 14 prevede la **possibilità di modificare gli allegati tecnici** al presente schema di decreto (che – si rammenta – sono 5, richiamati agli articoli 3, 4, 5 e 6) con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, acquisiti i pareri del Ministero dello sviluppo economico e della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

L'articolo 15 dispone l'abrogazione della legge 18 marzo 1958, n. 325 “al compimento di un anno dalla data di entrata in vigore” del decreto.

La lettera g) della disposizione di delega prevede l'abrogazione della suddetta legge “entro un anno dalla data di entrata in vigore del primo dei decreti legislativi”.

L'articolo 16 contiene la clausola di invarianza finanziaria. Si dispone quindi che, dall'attuazione del decreto in esame, non devono derivare nuovi

o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che agli adempimenti previsti dallo stesso si provveda nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La relazione tecnica, bollinata e verificata positivamente dalla Ragioneria generale dello Stato, conferma che dalle previsioni del decreto non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che le iniziative ivi previste possono in ogni caso essere attuate con le risorse disponibili a legislazione vigente.

Relazioni allegare

Il provvedimento è corredato di relazione illustrativa, relazione tecnico finanziaria, analisi tecnico normativa e analisi di impatto della regolamentazione. Risulta in via di acquisizione l'intesa sul testo da parte della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, che risulta essere stata sancita nel corso della seduta di tale Conferenza tenutasi il 22 giugno scorso.

Conformità con la norma di delega

Lo schema di decreto legislativo in esame è stato predisposto ai sensi dell'art. 31 della legge 28 luglio 2016, n. 154, recante deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale (cosiddetto collegato agricolo).

L'articolo in esame ha previsto, al comma 1, che il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge (avvenuta il 25 agosto 2016), uno o più decreti legislativi per il sostegno del prodotto ottenuto dal riso greggio, confezionato e venduto o posto in vendita o comunque immesso al consumo sul territorio nazionale per il quale deve essere utilizzata la denominazione «riso», sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) salvaguardia delle varietà di riso tipiche italiane e indirizzo del miglioramento genetico delle nuove varietà in costituzione;
- b) valorizzazione della produzione risicola, quale espressione culturale, paesaggistica, ambientale e socioeconomica del territorio in cui è praticata;
- c) tutela del consumatore, con particolare attenzione alla trasparenza delle informazioni e alle denominazioni di vendita del riso;
- d) istituzione di un registro per la classificazione delle nuove varietà, gestito dall'Ente nazionale risi;
- e) disciplina dell'apparato sanzionatorio per le violazioni delle disposizioni contenute nel decreto legislativo e individuazione dell'autorità

competente all'irrogazione delle sanzioni nell'ambito delle strutture del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

f) definizione in uno o più allegati tecnici, modificabili con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, delle varietà che possono fregiarsi della denominazione di vendita, delle caratteristiche qualitative per il riso e il riso parboiled con indicazione dei valori massimi riconosciuti, dei gruppi merceologici e delle caratteristiche qualitative, dei metodi di analisi per la determinazione delle caratteristiche del riso;

g) abrogazione della legge 18 marzo 1958, n. 325, entro un anno dalla data di entrata in vigore del primo dei decreti legislativi di cui sopra e previsione della possibilità di esaurimento delle scorte confezionate ai sensi della norma abrogata;

h) esclusione dal campo di applicazione dei decreti legislativi del prodotto tutelato da un sistema di qualità riconosciuto in ambito europeo e del prodotto destinato all'estero.

A norma del comma 2 del medesimo art. 31, i suddetti decreti legislativi sono adottati su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Il provvedimento è trasmesso alle Camere per l'acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, da rendere entro sessanta giorni dall'assegnazione alle Commissioni medesime. Contenuto. Decorso il termine per l'espressione dei predetti pareri, i decreti possono essere comunque adottati (comma 3). Entro un anno dalla data di entrata in vigore del primo dei suddetti decreti legislativi, il Governo può adottare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi sopra riportati e secondo la procedura di cui al medesimo articolo 31, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive (comma 4). Dall'attuazione delle citate disposizioni di delega non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (comma 5).

Si ricorda che, nella medesima legge n. 154 del 2016, è presente, all'articolo 32, un'altra disposizione concernente il settore del riso, relativamente alla tracciabilità del prodotto e del processo produttivo in tale settore. Tale articolo prevede che, al fine di consentire al consumatore di ricevere un'adeguata informazione sulle varietà del riso e, nel caso di alimenti preconfezionati, sulla composizione, sulla qualità dei componenti e delle materie prime nonché sul processo di lavorazione dei prodotti finiti e intermedi, è favorito l'uso di sistemi informatici di tracciabilità del riso posto in vendita o comunque immesso al consumo nel territorio nazionale (comma 1). I predetti sistemi informatici, basati su codici unici e non riproducibili da apporre sulla singola confezione, contengono i dati fiscali del produttore, dell'ente certificatore della filiera del prodotto, del

distributore e dell'azienda che fornisce il sistema dei predetti codici, nonché l'elencazione di ogni fase di lavorazione, e possono essere adattati per la lettura su rete mobile e per le applicazioni per *smartphone* e *tablet* (comma 2).

Compatibilità comunitaria

L'intervento proposto – come anche rilevano la relazione tecnica e l'analisi tecnico-normativa - risponde all'esigenza di adeguare la denominazione di vendita del riso alle previsioni della normativa europea che, all'allegato II, parte I (che riporta le definizioni per il settore del riso) del [regolamento \(UE\) n.1308/2013](#) recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, distingue il riso a grani tondi, medi e lunghi, rinnovando, così, le indicazioni nazionali riportate nella legge n. 325 del 1958 (all'art. 2) di "comune", "semifino", "fino" e "superfino", che non risultano definite da alcuna norma o standard internazionale.

Lo schema di decreto in esame contiene anche disposizioni relative all'etichettatura del riso, nel rispetto del [regolamento \(UE\) n. 1169/2011](#) relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, allo scopo di semplificare le regole in materia, a vantaggio sia delle imprese confezionatrici sia dei consumatori.

Il Regolamento (UE) n. 1169 del 2011 detta disposizioni in materia di informazioni sugli alimenti ai consumatori, modificando i regolamenti (CE) n.1924/2006 e CE n.1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogando la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n.608/2004 della Commissione.

Il suddetto regolamento disciplina le informazioni obbligatorie che devono figurare nell'etichetta dei prodotti alimentari destinati al consumatore. Tra di esse non è più prevista l'indicazione della sede e dell'indirizzo dello stabilimento di produzione, in quanto in sede di approvazione non è stata più confermata la possibilità prevista dalla direttiva 2000/13/CE per gli Stati membri di mantenere nelle proprie legislazioni nazionali l'obbligatorietà di tale indicazione. In base a tale previsione normativa comunitaria, il decreto legislativo n. 109 del 1992, nelle successive modifiche intervenute, ha attuato la direttiva 2000/13/CE, prevedendo l'obbligatorietà, a determinate condizioni, dell'indicazione obbligatoria della sede di stabilimento in etichetta e le relative sanzioni in caso di violazione.

La relazione illustrativa rileva, poi, che la proposta normativa in esame costituisce una regola tecnica poiché reca disposizioni la cui osservanza è obbligatoria *de jure* per la commercializzazione del riso ed è, pertanto, subordinata al rispetto delle disposizioni recate dalla direttiva (UE) n. 2015/1535, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione. Lo schema di decreto è stato quindi notificato alla Commissione europea in data 25 maggio 2017, e il periodo di astensione obbligatoria dall'adozione dell'atto - previsto all'articolo 6, paragrafo I della direttiva citata - termina il 28 agosto 2017.

Collegamento con le attività parlamentari in corso

Nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni [7-01221](#) Fiorio, [7-01233](#) Gallinella, [7-01240](#) Faenzi, [7-01272](#) Catanoso, [7-01276](#) Zaccagnini e [7-01286](#) Fedriga, relative a interventi a sostegno del settore del riso, si è dato luogo, il 13 giugno 2017 – presso la XIII Commissione della Camera - a una serie di audizioni informali cui hanno partecipato, in particolare, rappresentanti dell'Ente nazionale risi, delle organizzazioni agricole Agrinsieme, Coldiretti, UeCoop e Uinci Agroalimentare, del distretto del riso del Piemonte e del settore del riso della Lombardia. I predetti soggetti auditi hanno depositato agli atti apposita [documentazione](#).

Il 19 novembre 2015 erano state inoltre approvate, dall'Assemblea della Camera, con [riformulazioni](#), le mozioni Bergamini ed altri n. 1-00979, Catania ed altri n. 1-01056, Zaccagnini ed altri n. 1-01057, Falcone ed altri n. 1-01058, Parentela ed altri n. 1-01059, Simonetti ed altri n. 1-01060 e Dorina Bianchi ed altri n. 1-01061 recanti “Iniziative, anche in sede europea, per la tutela del settore risicolo italiano, con particolare riferimento all'importazione del riso dalla Cambogia”.

Osservazioni sulla formulazione del testo

Si rileva, con riferimento a quanto previsto dall'articolo 14 del testo in esame, che la modifica agli allegati tecnici contenuti nel presente decreto è possibile per mezzo di decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali (previo parere del Ministero dello sviluppo economico e della Conferenza Stato-regioni), pur se questi sono inseriti in un provvedimento di livello legislativo. Ciò avviene in conformità con la disposizione di delega - contenuta alla lettera f) del comma 1 dell'art. 31 della legge n. 154 del 2016 - che prevede un decreto ministeriale per apportare modifiche ai suddetti allegati.

Si ricorda, in via generale, che in virtù dell'art. 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, possono essere emanati - con decreto del Presidente della Repubblica - regolamenti in materie già disciplinate da norme di rango legislativo (non coperte da riserva assoluta di legge), previa autorizzazione legislativa all'esercizio della potestà regolamentare del Governo (cosiddetti regolamenti di delegificazione). La predetta disposizione legislativa determina le norme generali regolatrici della materia e dispone l'abrogazione delle norme vigenti (di rango primario) con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

**Testi a fronte della legge 18 marzo 1958, n 325
("Disciplina del commercio interno del riso") e
dell'atto del Governo n. 425**

Legge n. 325 del 1958	A.G. n. 425
	<p style="text-align: center;">Art. 1</p> <p style="text-align: center;"><i>(Ambito di applicazione)</i></p>
	<p>1. Il presente decreto è finalizzato alla salvaguardia delle varietà di riso tipiche italiane e all'indirizzo del miglioramento genetico delle nuove varietà in costituzione, alla valorizzazione della produzione risicola, quale espressione culturale, paesaggistica, ambientale e socioeconomica del territorio in cui è praticata e alla tutela del consumatore, anche in ordine alla trasparenza delle informazioni e alle denominazioni di vendita del riso.</p>
Art. 10	
<p>Le disposizioni della presente legge si applicano al riso destinato al consumo interno.</p>	<p>2. Il presente decreto si applica al prodotto ottenuto dal riso greggio destinato al consumatore finale e venduto o posto in vendita o comunque immesso al consumo sul territorio nazionale per l'alimentazione umana.</p>
<p>Il riso di esportazione deve essere accompagnato da documenti ufficiali comprovanti la destinazione del prodotto.</p>	<p>3. Il presente decreto non si applica al prodotto tutelato da un sistema di qualità riconosciuto nell'Unione europea, né al prodotto destinato ad essere commercializzato in altri Paesi.</p>

Legge n. 325 del 1958	A.G. n. 425
Art. 1	Art. 2 <i>(Definizioni)</i>
	1. Ai fini del presente decreto si intende per:
	a) riso greggio: il seme della pianta di riso (<i>Oryza sativa</i> , L.) ancora rivestito dalle glumelle denominate "lolla";
	b) riso semigreggio (o integrale): il prodotto ottenuto dalla sbramatura del riso greggio con completa asportazione della lolla; il processo di sbramatura può dare luogo a scalfitture del pericarpo;
<p>Il nome di riso è riservato al prodotto ottenuto dalla lavorazione del risone con completa asportazione della lolla e successiva operazione di raffinatura.</p> <p><i>Si veda oltre per il secondo comma dell'art. 1, a fronte con l'art. 3, comma 3, dello schema di decreto</i></p>	c) riso: il prodotto ottenuto dalla lavorazione del riso greggio con completa asportazione della lolla e successiva parziale o completa asportazione del pericarpo e del germe.
Art. 2	Art. 3 <i>(Classificazione del riso e denominazioni dell'alimento)</i>
<p>Le varietà di risone e di riso sono classificate nei seguenti gruppi:</p> <p>a) comune o originario;</p> <p>b) semifino;</p>	<p>1. Il riso è classificato nei seguenti gruppi:</p> <p>a) riso a grani tondi ovvero riso tondo ovvero riso Originario;</p>

Legge n. 325 del 1958	A.G. n. 425
<p>c) fino; d) superfino.</p> <p><i>Per gli altri commi del presente articolo 2 si veda oltre, a fronte con l'art. 14 dello schema di decreto</i></p>	<p>b) riso a grani medi ovvero riso medio; c) riso a grani lunghi A ovvero riso lungo A; d) riso a grani lunghi B ovvero riso lungo B.</p> <p>2. Le definizioni dei gruppi di cui al comma 1 e delle caratteristiche qualitative dei grani sono riportate nell'allegato 1¹. Per il riso semigreggio (o integrale), i parametri biometrici sono da considerarsi relativi ai grani del corrispondente riso lavorato.</p>
<p>[Art. 1, secondo comma] È tuttavia consentito l'utilizzo del nome riso per il prodotto al quale sia stata comunque asportata la lolla, non rispondente alla definizione di cui al comma 1 purché sia accompagnato dalla indicazione relativa alla diversa lavorazione o al particolare trattamento subito dal risone, quali riso integrale, riso parboiled, riso soffiato.</p>	<p>3. La denominazione dell'alimento è costituita dal nome di uno dei gruppi indicati al comma 1. La denominazione dell'alimento può essere accompagnata dal nome di tutte le varietà di riso greggio, elencate e descritte nel registro di cui all'articolo 6, da cui il riso è ottenuto, che non siano le varietà tradizionali di cui all'articolo 5, comma 2.</p> <p>4. I nomi delle varietà di riso greggio non possono essere utilizzati sulla confezione se non figurano anche nella denominazione dell'alimento.</p>

¹ Allegato 1- Definizioni dei gruppi merceologici e delle caratteristiche qualitative.

Legge n. 325 del 1958	A.G. n. 425
	<p>5. Sulla confezione è consentito l'utilizzo di nomi di fantasia ed è consentito indicare che il prodotto possiede particolari caratteristiche, purché tali indicazioni non siano in contrasto con la denominazione dell'alimento e non inducano in errore il consumatore sulla natura, sulla identità, sulla qualità, sulla composizione del prodotto, ai sensi degli articoli 7 e 36 del regolamento (UE) 1169/2011 del 25 ottobre 2011.</p>
Art. 3	
<p>È vietato qualsiasi trattamento del riso con agenti chimici o fisici o con l'aggiunta di qualsiasi sostanza che possa modificarne il colore naturale o comunque alterarne la composizione naturale.</p> <p>Sono consentiti i normali trattamenti per la lavorazione a camolino con uso di olii vegetali e commestibili e di olii di vaselina inodori e incolori per la lavorazione a brillato con glucosio e talco.</p> <p>Sono tuttavia consentiti i trattamenti tipo «parboiled, convertite» o simili diretti a conservare al riso le sue proprietà originarie e migliorarne in cottura la resistenza allo spappolamento.</p>	<p>6. Nella denominazione dell'alimento deve figurare:</p> <p>a) l'indicazione "semilavorato" o "integrale" o "semigreggio" se la lavorazione subita è diversa da quella indicata all'articolo 2, comma 1, lettera c);</p> <p>b) il particolare trattamento subito;</p> <p>c) il colore del pericarpo, se diverso dal normale colore biancastro e se dovuto alle caratteristiche ereditarie delle varietà di riso greggio da cui il riso è ottenuto.</p>

Legge n. 325 del 1958	A.G. n. 425
<p>Sono pure consentiti i trattamenti tipo <i>oneminute</i> a «riso soffiato» e quelli tendenti ad ottenere l'arricchimento o la vitaminizzazione del riso, salva la osservanza delle disposizioni vigenti in materia d'igiene e sanità.</p>	
	<p>7. La denominazione dell'alimento "miscela di risi colorati" deve essere utilizzata per il prodotto ottenuto da due o più varietà di riso greggio che hanno colori diversi del pericarpo e che inoltre possono singolarmente o in combinazione appartenere a gruppi diversi, avere subito lavorazioni diverse, avere subito trattamenti diversi. È vietato miscelare risi bianchi e risi parboiled se nella miscela non sono presenti anche risi colorati.</p>
	<p>8. Sulla confezione del prodotto di cui al comma 7 è vietato ogni riferimento ai gruppi di cui al comma I ed è consentito indicare i nomi di tutte le varietà che costituiscono la miscela.</p>
	<p>Art. 4 <i>(Disposizioni a garanzia della qualità del riso posto in vendita o immesso al consumo)</i></p>
<p><i>Si veda sopra art. 1, comma 1,</i></p>	<p>1. La denominazione "riso" è</p>

Legge n. 325 del 1958	A.G. n. 425
<i>della legge</i>	riservata al prodotto di cui all'articolo 2, comma 1, lettere <i>b)</i> e <i>c)</i> .
Art. 4	
<p>È vietato vendere, porre in vendita o comunque immettere al consumo, per l'alimentazione umana:</p> <p>a) miscele di risi superfini, fini, semifini e comuni o originari; per i primi tre gruppi è vietata la miscela di varietà anche se appartenenti allo stesso gruppo. Le miscele di risi appartenenti a varietà del gruppo «Superfino», «Fino», «Semifino» o varietà non classificate oppure a quelle del gruppo comune o originario sono consentite, purché vendute con la sola indicazione di «Riso comune sottotipo», ovvero «Riso originario sottotipo», da riportarsi sulla confezione e sui cartellini con caratteri ben visibili, di formato non inferiore ad un centimetro di altezza;</p> <p>b) riso scondizionato o alterato o comunque tale da non essere atto all'alimentazione umana;</p> <p>c) col nome di riso, o con riferimento a varietà dello stesso, il risetto, anche se contenente riso nella misura del 70 per cento. Tale</p>	<p>2. È vietato vendere, porre in vendita o comunque immettere al consumo, per l'alimentazione umana e con il nome «riso», un prodotto non rispondente alle caratteristiche qualitative di cui all'allegato 4².</p>

² Allegato 4 - Caratteristiche qualitative per il riso e il riso parboiled (valori massimi).

Legge n. 325 del 1958	A.G. n. 425
<p>prodotto può essere venduto solo con la denominazione di «Risetto», che deve essere apposta sulle confezioni e sui cartellini con caratteri non inferiori ad un centimetro di altezza.</p> <p>Si intende destinato all'alimentazione umana quel riso che non porti la dicitura «non atto all'alimentazione umana» sui cartellini e sugli involucri. Tale dicitura deve essere apposta in modo ben visibile e con caratteri di dimensioni non inferiori a due centimetri di altezza.</p> <p>Negli esercizi all'ingrosso e al minuto, ove si vendono anche altri generi alimentari, il riso non atto all'alimentazione umana deve essere posto in imballaggi chiusi e sigillati non in vista al pubblico, oppure deve essere denaturato, in modo ben evidente, con soluzione al bleu di metilene</p>	
	<p>3. Sono fatte salve le competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di produzione e specificità territoriale dei prodotti alimentari di cui al presente decreto.</p>
Art. 9	
In ogni caso in cui, agli effetti	4. I metodi delle analisi

Legge n. 325 del 1958	A.G. n. 425
<p>giudiziari od amministrativi della presente legge, occorra una revisione dell'analisi, questa sarà eseguita da uno degli Istituti seguenti:</p> <p>1) dalla Stazione sperimentale di risicoltura di Vercelli, per le analisi eseguite dagli Istituti delegati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste;</p> <p>2) dall'Istituto superiore di sanità, per quelle eseguite dai Laboratori provinciali d'igiene e profilassi, per quanto ha riferimento alle disposizioni vigenti in materia d'igiene e sanità.</p> <p>Il quantitativo di riso da prelevare per ogni campionamento deve essere per lo meno di grammi 600.</p>	<p>merceologiche sono riportati nell'allegato 5³.</p>
	<p>Art. 5 <i>(Varietà tradizionali)</i></p>
<p><i>Si veda anche art. 1, sopra</i></p>	<p>1. Sono istituite le denominazioni dell'alimento elencate nell'allegato 2⁴.</p>
	<p>2. Le denominazioni dell'alimento di cui al comma 1 sono riservate al prodotto ottenuto dalla lavorazione:</p>

³ Allegato 5 - Metodi di analisi.

⁴ Allegato 2 - Caratteristiche delle varietà che possono fregiarsi della denominazione dell'alimento di cui all'articolo 5, comma 1.

Legge n. 325 del 1958	A.G. n. 425
	<p>a) della omonima varietà di riso greggio descritta nel registro di cui all'articolo 6, tenuto presso l'Ente Nazionale Risi;</p> <p>b) di una varietà di riso greggio che rispetta le caratteristiche indicate nell'allegato 2, elencata e descritta nel registro di cui all'articolo 6, tenuto presso l'Ente Nazionale Risi.</p>
	<p>3. Per il prodotto di cui al comma 2 devono essere utilizzate esclusivamente le denominazioni dell'alimento di cui al comma 1. Per tale prodotto non possono essere utilizzate le denominazioni dell'alimento di cui all'articolo 3, comma 1.</p>
	<p>4. Nella denominazione dell'alimento di cui al comma 1 deve figurare:</p> <p>a) l'indicazione "semilavorato" o "integrale" o "semigreggio", se la lavorazione subita è diversa da quella indicata dall'articolo 2, comma 1, lettera c);</p> <p>b) il particolare trattamento subito.</p>
	<p>5. L'indicazione "classico" è consentita, unicamente in associazione alla denominazione dell'alimento, per il prodotto di cui al comma 2, lettera a), per il quale è</p>

Legge n. 325 del 1958	A.G. n. 425
	<p>garantita la tracciabilità varietale. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le condizioni per l'utilizzo dell'indicazione "classico" di cui al primo periodo e i criteri per la verifica della tracciabilità varietale.</p>
	<p style="text-align: center;">Art. 6 <i>(Registro varietale)</i></p>
	<p>1. Presso l'Ente Nazionale Risi è istituito un registro contenente l'elenco delle varietà del riso greggio.</p>
	<p>2. Il registro è costituito dall'elenco:</p> <p style="padding-left: 40px;">a) delle varietà agronomiche, il cui nome può accompagnare la denominazione dell'alimento, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, e descrizione morfologica dei loro granelli;</p> <p style="padding-left: 40px;">b) delle varietà agronomiche il cui prodotto può utilizzare la denominazione dell'alimento di cui all'articolo 5, comma 1, con i dati relativi alle caratteristiche del granello elencate nell'allegato 2 al</p>

Legge n. 325 del 1958	A.G. n. 425
	<p>presente decreto;</p> <p>c) delle descrizioni morfologiche dei granelli delle varietà di cui alla lettera <i>b</i>).</p>
	<p>3. in sede di prima applicazione, l'Ente Nazionale Risi adotta gli elenchi e le descrizioni come definiti ai sensi delle disposizioni vigenti alla data di adozione del provvedimento di costituzione del registro dandone comunicazione preventiva ai costruttori <i>delle</i> varietà e ai responsabili della conservazione in purezza.</p>
	<p>4. L'aggiornamento del registro avviene entro il 31 agosto di ogni anno e ha effetto a partire dalla campagna di commercializzazione che inizia il 1° settembre dello stesso anno.</p>
	<p>5. Il costitutore di una varietà o il responsabile della conservazione in purezza o un portatore di interesse che intende fare richiesta di inserimento di una varietà negli elenchi di cui al comma 2, lettere a) e <i>b</i>), deve presentare la domanda all'Ente Nazionale Risi, sulla base delle disposizioni applicative di cui all'allegato 3⁵.</p>

⁵ Allegato 3 - Disposizioni applicative relative al Registro detenuto dall'Ente Nazionale Risi.

Legge n. 325 del 1958	A.G. n. 425
	<p>6. Il costitutore di una varietà, o il responsabile della conservazione in purezza o un portatore di interesse che intende richiedere la cancellazione della varietà dagli elenchi di cui al comma 2, lettere a) e b), deve presentare la domanda all'Ente Nazionale Risi entro il 31 agosto di ogni anno e la cancellazione ha effetto a partire dalla campagna di commercializzazione che inizia il 1° settembre dell'anno successivo.</p>
	<p>7. Le modalità tecniche applicative del presente articolo relative al registro sono riportate nell'allegato 3.</p>
	<p>8. Il registro è pubblicato sul sito web dell'Ente Nazionale Risi.</p>
	<p style="text-align: center;">Art. 7 <i>(Utilizzo di marchi collettivi)</i></p>
	<p>1. Con riferimento al riso che beneficia dell'uso di marchi collettivi, sulla confezione e nella denominazione dell'alimento è consentito riportare anche le indicazioni previste nei relativi regolamenti d'uso.</p>

Legge n. 325 del 1958	A.G. n. 425
	<p style="text-align: center;">Art. 8 <i>(Controlli)</i></p>
	<p>1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e l'Ente Nazionale Risi svolgono attività di controllo sull'applicazione delle disposizioni del presente decreto.</p>
	<p>2. Alle attività di cui al comma I si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 11</p>	<p style="text-align: center;">Art. 9 <i>(Sanzioni)</i></p>
<p>La violazione delle disposizioni di cui agli artt. 1 e 3 è punita con la sanzione amministrativa da lire 250.000 a lire 2.500.000, salvo che il fatto costituisca più grave reato.</p> <p>Nei casi più gravi, ed in quello di recidiva, si applica anche l'interdizione dall'esercizio del commercio e dell'attività industriale da trenta giorni ad un anno.</p>	<p>1. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 4, del presente decreto è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 600 euro a 3.500 euro;</p> <p>2. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, del presente decreto, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 5.000 euro.</p> <p>3. Salvo che il fatto costituisca</p>

Legge n. 325 del 1958	A.G. n. 425
	reato, la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, commi 2, 3, 4 e 5, primo periodo, del presente decreto è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 5.000 euro;
	4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque utilizzi nella designazione e presentazione del prodotto segni raffiguranti marchi anche collettivi che possono indurre in errore il consumatore circa l'origine e la qualità merceologica del riso è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 8.000 euro.
<p style="text-align: center;">Art. 12</p> <p>La violazione delle disposizioni di cui all'art. 4, lettera b), è punita con la sanzione amministrativa da lire 1.000.000 a lire 5.000.000 e l'interdizione dall'esercizio del commercio e dell'attività industriale da trenta giorni ad un anno, salvo che il fatto costituisca più grave reato.</p> <p style="text-align: center;">Art. 13</p> <p>Chiunque vende, pone in vendita o comunque mette in commercio miscele di riso vietate ai sensi dell'art. 4, lettera a) è punito con la sanzione amministrativa da lire</p>	

Legge n. 325 del 1958	A.G. n. 425
<p>100.000 a lire 1.000.000.</p> <p>Se la miscela risulta composta di risi appartenenti allo stesso gruppo ed omogenei alla cottura l'ammenda è ridotta ad un terzo.</p> <p style="text-align: center;">Art. 14</p> <p>Le violazioni delle disposizioni contenute negli artt. 4, primo comma, lettera c), 5 e 6 sono punite con la sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 1.000.000.</p> <p>Le violazioni delle disposizioni contenute nell'art. 4, secondo e terzo comma, e nell'art. 7 sono punite con la sanzione amministrativa da lire 50.000 a lire 500.000.</p> <p style="text-align: center;">Art. 14-<i>bis</i></p> <p>Le pene stabilite dagli artt. 11, 12, 13, e 14 sono triplicate se la violazione si riferisce a quantitativi di prodotti superiori a 100 quintali, sono ridotte ad un terzo se la violazione riguarda quantitativi di prodotti inferiori ad un quintale.</p> <p style="text-align: center;">Art. 14-<i>ter</i></p> <p>Le disposizioni di cui agli artt. 11, 12, 13 e 14 non si applicano al commerciante che vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo riso in confezioni originali, salvo che il commerciante</p>	

Legge n. 325 del 1958	A.G. n. 425
<p>stesso sia a conoscenza della violazione o che la confezione originale presenti segni di alterazione.</p> <p style="text-align: center;">Art. 15</p> <p>Nelle ipotesi di cui agli artt. 11 e 12 è disposto il sequestro della merce.</p> <p>In caso di condanna la merce è confiscata ed utilizzata a beneficio dello Stato o distrutta.</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 8</p> <p>Per quanto non è espressamente previsto dalla presente legge, si osservano le norme contenute nel regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033⁶, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, nonché del relativo regolamento approvato con regio decreto 1° luglio 1926, n. 1361, e successive modificazioni ed integrazioni.</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 16</p>	<p style="text-align: center;">Art. 10</p> <p style="text-align: center;"><i>(Autorità competente)</i></p>
<p>Il giudice, nel pronunciare condanna per la violazione delle disposizioni di cui agli articoli 11, 12, 13 e 14, primo comma, dispone:</p>	<p>1. Le sanzioni di cui al presente decreto sono irrogate dal Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e</p>

⁶ Recante "Repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari".

Legge n. 325 del 1958	A.G. n. 425
<p>a) che siano poste a carico del condannato se di analisi da rifondere agli Istituti analizzatori incaricati;</p> <p>b) che l'estratto della sentenza sia pubblicato, a spese del condannato, almeno su un giornale locale e su un quotidiano;</p> <p>c) che la sentenza venga affissa all'albo della Camera di commercio, industria e agricoltura della Provincia ed a quello del Comune in cui risiede il contravventore</p>	<p>repressione frodi dei prodotti agroalimentari, del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Restano ferme le competenze degli organi preposti, ai sensi della normativa vigente, all'accertamento delle violazioni in materia.</p> <p>2. Per l'accertamento delle violazioni e l'irrogazione delle sanzioni previste dal presente decreto si applicano le disposizioni di cui al Capo I, Sezione I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e le relative norme di attuazione, nonché, ove ne ricorrano i presupposti, le disposizioni dell'articolo 1, commi 3 e 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.</p>
<i>Art. 16-bis</i>	Art. 11 <i>(Modalità di pagamento)</i>
<p>Per le contravvenzioni previste dalla presente legge è ammessa l'oblazione.</p> <p>In ogni caso, a carico dei responsabili debbono essere poste, oltre le spese processuali anche le spese di analisi da rifondere agli Istituti analizzatori incaricati</p>	<p>1. Il pagamento delle somme dovute per le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto è effettuato presso le Tesorerie dello Stato territorialmente competenti su apposito capitolo del capo XVII dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato.</p>

Legge n. 325 del 1958	A.G. n. 425
	<p>2. I proventi derivanti dal pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie affluiti sul capitolo dell'entrata del bilancio statale di cui al comma 1 sono riassegnati per una quota pari al cinquanta per cento ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per il miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia delle attività di controllo e di vigilanza.</p>
	<p>3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.</p>
	<p>Art. 12</p> <p><i>(Clausola di mutuo riconoscimento)</i></p>
	<p>1. Fatta salva l'applicazione della normativa europea vigente, le disposizioni del presente decreto non si applicano ai prodotti alimentari legalmente fabbricati o commercializzati in un altro Stato membro dell'Unione europea o in Turchia né ai prodotti legalmente fabbricati in uno Stato dell'EFTA, parte contraente dell'accordo sullo Spazio economico europeo (SEE).</p>
	<p>2. È fatta salva la facoltà di</p>

Legge n. 325 del 1958	A.G. n. 425
	<p>adottare una decisione ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 764/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008, se le autorità competenti possono provare, applicando le procedure stabilite nel suddetto regolamento, che un prodotto specifico legalmente fabbricato in uno Stato dell'EFTA, parte <i>contraente</i> dell'accordo sullo Spazio economico europeo (SEE), non garantisce un livello di protezione equivalente a quello richiesto dalla presente normativa.</p>
	<p>Art. 13 <i>(Disposizioni transitorie)</i></p>
	<p>1. Per il periodo anteriore all'abrogazione della legge 18 marzo 1958, n. 325, ai sensi dell'articolo 15, è consentito il confezionamento del riso conformemente alle disposizioni della legge 18 marzo 1958, n. 325.</p>
	<p>2. Il riso confezionato ai sensi del comma 1 può essere venduto fino all'esaurimento delle scorte.</p>
<p>Art. 2, commi 2, 3 e 4</p>	<p>Art. 14 <i>(Modifiche degli allegati)</i></p>
<p>Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di</p>	<p>1. Gli allegati tecnici al presente decreto possono essere modificati</p>

Legge n. 325 del 1958	A.G. n. 425
<p>concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato è determinata la denominazione delle varietà di risone e delle corrispondenti varietà di riso, che formano parte integrante della denominazione di vendita.</p> <p>Con lo stesso decreto saranno inoltre stabilite, per il riso, le caratteristiche di ciascuna varietà con la indicazione delle tolleranze consentite e dei relativi limiti.</p> <p>Il decreto contenente le tabelle portanti le denominazioni e le indicazioni di cui ai precedenti commi deve essere annualmente pubblicato entro il 30 novembre.</p> <p style="text-align: center;">Art. 17</p> <p>La presente legge entra in vigore alla data di pubblicazione della tabella prevista al terzo comma del precedente art. 2.</p> <p>È consentita, dalla data suddetta, una tolleranza di giorni novanta per lo smaltimento delle scorte di riso, esistenti presso aziende industriali, non rispondenti alle caratteristiche stabilite dalla presente legge, nonché una tolleranza di giorni duecentosettanta per la vendita delle scorte di riso esistenti in</p>	<p>con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, acquisiti i pareri del Ministero dello sviluppo economico e della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.</p>

Legge n. 325 del 1958	A.G. n. 425
<p>commercio.</p> <p>È concesso, altresì, un termine di giorni centottanta per lo smaltimento, da parte degli industriali, di involucri, confezionamenti e stampati non conformi alle prescrizioni contenute nella presente legge.</p> <p style="text-align: center;">Art. 18</p> <p>In caso di variazione, negli anni successivi, della tabella di cui al terzo comma dell'art. 2, è consentita una tolleranza, a partire dalla data della relativa pubblicazione, di giorni sessanta per lo smaltimento delle scorte industriali di riso e di giorni centoventi per la vendita delle scorte di riso esistenti in commercio.</p>	
	<p style="text-align: center;">Art. 15</p> <p style="text-align: center;"><i>(Abrogazioni)</i></p> <p>1. La legge 18 marzo 1958, n. 325, è abrogata al compimento di un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.</p>
	<p style="text-align: center;">Art. 16</p> <p style="text-align: center;"><i>(Clausola di invarianza finanziaria)</i></p> <p>1. Dall'attuazione del presente</p>

Legge n. 325 del 1958	A.G. n. 425
	<p>decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</p> <p>2. Agli adempimenti <i>previsti</i> dal presente decreto si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.</p>